



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)
del 14 luglio 2026**

Oggetto	Proposta di regolamento concernente “Modifiche al decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4 (Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione)”
Proponente	Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche sociali
Testo analizzato del 13 luglio 2026	

Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno

1.1 – Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di proposta di regolamento apporta diverse modifiche al decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4 (Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione).

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

Lo schema di proposta di regolamento rispetta le competenze legislative statali ed è conforme alla Costituzione e allo Statuto speciale.

1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte alla Corte costituzionale.

1.4 – Ulteriori considerazioni

Si ricorda che le considerazioni e le valutazioni di carattere finanziario sono rimesse alla struttura competente per materia.



Le disposizioni finanziarie, previste all'**art. 43** in termini di invarianza, sono state predisposte, nella formulazione suggerita nella sezione "testo alternativo", sulla base delle informazioni contenute nella relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari allegata dal proponente. In proposito, si precisa che le disposizioni finanziarie sono state redatte sulla base degli impegni assunti dalla Regione verso il Governo. In forza di tali impegni, nei casi in cui sia necessario ricorrere alla clausola di invarianza finanziaria, è doveroso utilizzare una formulazione in cui si dà conto che dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento normativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e che all'attuazione delle stesse disposizioni si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si rammenta che la norma finanziaria deve essere verificata dall'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, e che la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari è verificata dall'Assessorato regionale competente in materia di bilancio e programmazione.

Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale

2.1 Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)

Lo schema di proposta di regolamento rispetta la normativa dell'Unione europea.

Si segnala, al riguardo, che i procedimenti di autorizzazione e di accreditamento disciplinati dallo schema di proposta di regolamento riguardano servizi sociali relativi all'assistenza all'infanzia e al sostegno di persone in stato di bisogno, categorie espressamente escluse dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta "direttiva servizi"), ai sensi del relativo articolo 2, paragrafo 2, lettera j), e del corrispondente articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento. Non si ravvisano, pertanto, profili di incompatibilità con la disciplina dell'Unione europea in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati segnalati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte ai giudici europei.

Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale



Non sono stati riscontrati progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale (fonte: sito internet istituzionale del Consiglio regionale).

3.2 – Correttezza delle definizioni

Le definizioni contenute nello schema di proposta di regolamento sono corrette.

Si segnala, in particolare, che la sostituzione, in più disposizioni dello schema di proposta di regolamento, dell'espressione "progetto di vita indipendente" con "progetto di vita" risulta coerente con il mutato quadro normativo statale, in quanto conforme alla nozione di "progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato" introdotta dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, attuativo della legge delega 22 dicembre 2021, n. 227 in materia di disabilità.

Nelle parti dello schema di proposta di regolamento in cui si fa riferimento ai servizi di housing e cohousing, in qualsiasi forma, si suggerisce di effettuare un rinvio alle disposizioni normative che li disciplinano.

Nelle parti dello schema di proposta di regolamento in cui si fa riferimento al "Dopo di noi", si suggerisce di effettuare un rinvio alle disposizioni normative che lo disciplinano.

Si segnala, al riguardo, che la materia risulta attualmente disciplinata dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare).

3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi

I riferimenti normativi, presenti nello schema di proposta di regolamento, sono corretti.

3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

Le tecniche di modificazione e di abrogazione delle disposizioni vigenti sono corrette.

Si dà atto che è stata effettuata una verifica di coordinamento tra le abrogazioni consolidate nell'**art. 42** e le corrispondenti disposizioni novellate nei singoli articoli dello schema di proposta di regolamento, dalla quale non sono emerse discrasie, fatto salvo quanto rilevato con riferimento all'abrogazione del capo V del titolo II del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008.

All'**art. 42, comma 1, lett. e)**, viene prevista l'abrogazione del capo V del titolo II e degli artt. 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, compresi nel medesimo capo V. Tuttavia, non vengono elencati anche gli artt. 24-bis e 24-ter, anch'essi compresi nel capo V. Si suggerisce di riformulare il testo con maggiore chiarezza.

Inoltre, **sempre con riferimento al medesimo art. 42**, si segnala che, in data 28 maggio 2026, il Servizio legislativo, elettorale e BURAS, ha predisposto una relazione di analisi tecnico normativa



avente ad oggetto il disegno di legge concernente “Disposizioni regionali sul sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni” proposto dall'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Tale disegno di legge, attualmente in fase istruttoria presso le competenti strutture della Giunta regionale, presenta delle disposizioni che intervengono sul capo V del titolo II dello stesso decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, anch'esse prevedendo alcune abrogazioni. Pertanto, si suggerisce che le competenti strutture proponenti coinvolte interloquiscano tra loro in merito alle disposizioni in parola. Nell'ipotesi in cui si debba comunque procedere all'abrogazione è necessario abrogare anche la relativa catena normativa, individuata al **comma 2 del medesimo art. 42**, alla quale dovrebbero aggiungersi anche gli artt. 6 e 7 del decreto del Presidente della Regione n. 1 del 2018, che avevano introdotto gli artt. 24-bis e 24-ter del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008.

3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

Si verifichi, in via generale, che le modifiche suggerite nella sezione “testo alternativo” corrispondano alla volontà del proponente, al quale compete in via esclusiva la responsabilità dei contenuti sostanziali dello schema di proposta di regolamento.

Il **titolo** della proposta di regolamento non può essere “muto”, ovvero non può limitarsi a indicare che vengono apportate modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, ma ne deve esplicitare il suo contenuto, ad es. “Adeguamento della disciplina in materia di ...”.

Si evidenzia che:

- all'**art. 4, comma 1, lett. b)**, viene sostituito il comma 1, dell'art. 5, del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008;
- all'**art. 5**, viene sostituito il comma 2, dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008;
- all'**art. 6**, vengono apportate modifiche al comma 2, dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008;
- all'**art. 8, comma 1, lett. b)**, viene sostituito il comma 2, dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008;
- all'**art. 9, comma 1, lett. e)**, vengono apportate modifiche al comma 5 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008;
- all'**art. 10, comma 1, lett. a)**, vengono apportate modifiche al comma 5 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008;
- all'**art. 14, comma 1**, vengono apportate modifiche al comma 2 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008.

In tutte le disposizioni sopra elencate viene utilizzata la locuzione “di norma”.

Si rileva che tale modifica comporta una maggiore incertezza applicativa ammettendosi ipotesi non determinate alle quali potrebbe astrattamente derogarsi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La locuzione "di norma" è effettivamente sconsigliata dalla manualistica di tecnica legislativa, che la colloca tra le formule elastiche o indeterminate, insieme a "di regola", "in linea di massima", "in genere". Tale locuzione comprime in un'unica espressione vaga sia la regola sia la sua eccezione, senza chiarire quando, a quali condizioni e ad opera di chi il limite ordinario, previsto dalle disposizioni in esame, può essere superato. L'interprete resta così privo di parametri.

Pertanto, si consiglia di non apportare nessuna modifica, oppure, in alternativa, sul piano della tecnica redazionale, si suggerisce di esplicitare ciò che la locuzione tiene implicito: enunciare la regola in modo categorico e poi collocare l'eccezione in una autonoma clausola di deroga.

All'**art. 23, comma 1, lett. a)**, la modifica apportata all'art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, non risulta essere coordinata col testo originario. Il testo risultante dalla modifica sarebbe il seguente: *"[...] I comuni provvedono, mediante ispezioni, a verificare almeno due volte l'anno l'andamento delle attività, lo stato delle strutture, le modalità di gestione, l'applicazione dei contratti di lavoro e la verifica rispetto alla conformità dell'autorizzazione alla normativa vigente."*. Il verbo "verificare" mal si concilia con il complemento oggetto "la verifica".

All'**art. 25, comma 1, lett. a)**, che sostituisce il comma 1, dell'art. 34 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, è necessario chiarire a quali "atti deliberativi" si faccia riferimento.

Per ulteriori considerazioni si veda la sezione "testo alternativo".

Il Direttore del Servizio
Alessandra Masuri



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Testo alternativo (in grassetto le modifiche, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)

Proposta di regolamento

Modifiche al decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4 (Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione)

Art. 1

Soggetti destinatari. Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. Al comma 1, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4 (Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b), la parola: "indipendente" è soppressa;
- b) alla lettera c), la parola: "indipendente" è soppressa.

Art. 2

Tipologie. Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le tipologie di servizi erogati dalle strutture di cui ai commi 3, 4 e 5 possono essere offerte all'interno di una stessa struttura sociale, fermo restando il possesso, per ciascuna tipologia, dei requisiti specifici definiti ai sensi dell'articolo 28.";

- b) al comma 8, le parole: "nel piano personalizzato di assistenza" sono sostituite dalle seguenti: "nel piano assistenziale individuale (PAI)";

- c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. I criteri e i programmi d'inserimento e di dimissione, nell'ambito delle tipologie di servizi di cui ai commi 2 e 3, sono definiti dall'ente gestore in raccordo con il servizio sociale professionale del comune competente per territorio e con gli altri servizi di volta in volta coinvolti sulla base delle specifiche esigenze della persona.".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 3

Articolazione delle strutture sociali. Sostituzione del comma 2, dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. Il comma 2, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, è sostituito dal seguente:

“2. Le strutture sociali, fatte salve particolari eccezioni, accoglibili se opportunamente comprovate, motivate e giustificate, sono articolate in base al target di utenti cui si rivolgono: anziani, persone con disabilità, minori, madri con bambini, persone con disturbo mentale e ai bisogni specifici, espressi e manifestati, ovvero scaturenti da una valutazione multidimensionale o indicate nella relazione di accompagnamento presentata dal servizio che ne chiede l'inserimento.”.

Art. 4

Case famiglia, gruppi di convivenza e gruppo appartamento. Modifiche all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Case famiglia, gruppi di convivenza e gruppo appartamento”;
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le case famiglia, i gruppi di convivenza e i gruppi appartamento accolgono, di norma, fino a un massimo di sei persone omogenee per fascia d'età e problematiche, siano esse minori e adolescenti, persone con disabilità o disturbo mentale che richiedono interventi a bassa intensità sanitaria, educativa e relazionale, minori e adulti con problematiche affettive, relazionali e sociali, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale. Nel caso di necessità di un inserimento in emergenza, la struttura, entro il termine di quarantacinque giorni, conferma o meno la coerenza e omogeneità dello stesso con i bisogni degli ospiti già presenti. L'organizzazione della vita quotidiana deve essere il più possibile simile a quella di una famiglia naturale.”;

- c) al comma 2:

1) il terzo periodo è soppresso;

2) al quinto periodo, le parole: “e giovani adulti” sono sostituite dalle seguenti: “, per giovani adulti”;

- d) al comma 3:

1) al secondo periodo, le parole: “all'autonomia professionale” sono sostituite dalle seguenti: “all'autonomia personale”;

2) al terzo periodo, le parole “e orientamento,” sono sostituite dalle seguenti: “, orientamento e”;

- e) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:



“3-bis. Il Gruppo appartamento (GA) è una forma di abitare assistito rivolta in particolare, ma non esclusivamente, a persone affette da disagio psichico seguite con frequenza variabile da uno o più operatori esperti. Il GA si propone, tramite un intervento educativo di base composto da una pluralità di azioni attuate nella quotidianità della casa, di agevolare il processo di integrazione sociale degli utenti, affinché possano raggiungere e mantenere un adeguato equilibrio psico-emotivo nella prospettiva di una vita soddisfacente ed una buona realizzazione personale. I GA possono prevedere il coinvolgimento costante di utenti, familiari ~~e/o~~ e caregiver, o di soggetti che hanno maturato una diretta, continua e specifica esperienza nel sostegno alle persone con disabilità psichica, coerentemente con le disposizioni nazionali e regionali vigenti. Il GA può essere altresì esteso ad altre fattispecie, anche mediante l'utilizzo dell'approccio all'housing sociale e del cohousing nelle loro diverse formulazioni e ipotesi operative. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, ai sensi del comma 1, dell'articolo 28, possono essere individuate le ulteriori fattispecie organizzative sulla base dei bisogni e delle esigenze emergenti. Il GA prevede la compartecipazione degli utenti alle spese, da stabilire con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali.”;

f) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Le comunità devono possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione e devono avere spazi collettivi adeguatamente accessibili, almeno due stanze, un servizio igienico e idonei percorsi di collegamento. È previsto, inoltre, il totale abbattimento delle barriere architettoniche.”;

g) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Le comunità dispongono di locali adibiti a cucina e dispensa limitando il ricorso a soggetti esterni alla struttura a eventi eccezionali.”.

Art. 5

Comunità di pronta accoglienza. Sostituzione del comma 2, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. Il comma 2, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008 è sostituito dal seguente:

“2. La pronta accoglienza può essere assicurata da famiglie affidatarie, attraverso posti localizzati all'interno di altre strutture residenziali similari e può essere costituita da un apposito nucleo inserito in altra struttura, affine per tipologia, funzioni e scopi. La capacità ricettiva della comunità non può superare, di norma, gli otto posti.”.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 6

Comunità di sostegno a gestanti e/o madri con bambino. Modifiche all'articolo 7 del **decreto del**

Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. **Al comma 2, dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008**, le parole: “non superiore a sei donne” sono sostituite dalle seguenti: “di norma non superiore a sei donne” e le parole: “non può superare le quindici persone” sono sostituite dalle seguenti: “non può superare, di norma, le quindici persone”.

Art. 7

Residenze comunitarie diffuse per anziani. Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le residenze comunitarie diffuse sono costituite da alloggi di piccole dimensioni e varia tipologia, unità residenziali dotate di tutti gli ausili per consentire una vita autonoma. Possono essere localizzate all'interno di un immobile dedicato allo scopo, articolato in unità abitative singole o doppie, con una capacità ricettiva massima da definire con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, coerentemente con le indicazioni nazionali.”;

b) al comma 3, le parole: “coppie o persone singole” sono sostituite dalla seguente: “persone”;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La distribuzione interna degli spazi permette facilità di movimento e di circolazione alle persone anziane, comprese quelle che si muovono con l'utilizzo di specifici ausili. I servizi collettivi sono progettati e organizzati per persone che vivono abitualmente nel proprio alloggio. L'inserimento può avere carattere temporaneo oppure di continuità e permanenza. Il servizio è rivolto a persone anziane autosufficienti o con ridotta mobilità ma in grado di autogestirsi, o in situazioni particolari o con bisogni specifici richiedenti risposte mirate e, pertanto, con ampio margine di flessibilità, praticabile con un approccio al social housing, al cohousing e all'housing solidale nelle sue diverse forme, per la cui disciplina, definizione delle caratteristiche specifiche del servizio, organizzazione e requisiti strutturali si rimanda al comma 1, dell'articolo 28.”.

Art. 8

Comunità residenziali per persone con disabilità e per il "dopo di noi". Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008



1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le comunità residenziali per persone con disabilità sono strutture a bassa intensità assistenziale, parzialmente autogestite, destinate a soggetti maggiorenni, privi di validi riferimenti familiari, in condizioni di disabilità fisica, intellettiva o sensoriale con una buona autonomia, tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa, secondo le logiche di un approccio orientato al cohousing, all'housing sociale e all'housing solidale.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La comunità residenziale ha una capacità ricettiva, di norma, non superiore a otto persone accolte ed è organizzata in appartamenti contigui collocati in civili abitazioni, oppure articolati in unità abitative e residenziali, destinate a un minor numero di persone, anche legate da relazioni amicali e affettive e da reciproco supporto.”;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La distribuzione interna degli spazi permette alle persone facilità di movimento e di circolazione, anche quando supportate da specifici ausili.”;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. In apposito ambiente è predisposto un ambulatorio, per consultazioni ed eventuali visite periodiche. In alternativa possono essere stipulate convenzioni con poliambulatori, case della comunità o altre strutture sanitarie con caratteristiche simili.”;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. In relazione al grado di autonomia dei singoli ospiti, può essere assicurata la presenza di operatori nelle ore notturne e la presenza non continuativa di altro personale nel corso della giornata.”;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. La comunità residenziale si configura come struttura idonea a garantire anche il “Dopo di noi” in favore di persone che presentino le caratteristiche previste per ciascun servizio.”;

g) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

“8-bis. I requisiti specifici sotto il profilo strutturale, organizzativi e di personale sono definiti con successivo atto deliberativo, da adottarsi ai sensi del comma 1, dell'articolo 28.”.

Art. 9

Comunità di accoglienza per minori. Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, sono apportate le seguenti modifiche:



a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le comunità di accoglienza per minori sono servizi residenziali che accolgono bambine e bambini, ragazze e ragazzi e adolescenti con una situazione familiare pregiudizievole per la loro crescita, segnalate all'autorità giudiziaria competente che dispone l'inserimento in relazione al livello di gravità e pregiudizio e alla capacità della famiglia di collaborare fattivamente al superamento delle difficoltà.”;

b) la lettera d), del comma 2, è sostituita dalla seguente:

“d) l'elaborazione e la realizzazione di un progetto educativo individuale a favore del minore con l'obiettivo, se possibile, del rientro nel proprio contesto familiare o dell'inserimento in altra famiglia o, ancora, del raggiungimento di un adeguato grado di autonomia;”;

c) la lettera d), del comma 3, è sostituita dalla seguente:

“d) cura e riabilitazione, qualora se sia necessario ricostruire o sanare disfunzioni temporanee della personalità e fronteggiare, elaborare e superare particolari situazioni psico-patologiche determinate da eventi e situazioni traumatiche.”;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La comunità di accoglienza è una struttura che offre ospitalità e protezione in sostituzione temporanea della famiglia e delle relative funzioni genitoriali non esercitabili o compromesse da gravi difficoltà sociali, personali e di relazione. La comunità di accoglienza è rivolta a minori per i quali non è disponibile una famiglia affidataria o per i quali si è in attesa dell'eventuale affido oppure, se dichiarato lo stato di adottabilità, in attesa di idonea famiglia disponibile all'adozione. La comunità di accoglienza ha il compito di offrire al bambino e all'adolescente un ambiente a carattere familiare con relazioni significative a livello affettivo, educativo, cognitivo e di promozione di abilità sociali.”;

e) al comma 5, dopo le parole: ~~“sino a un massimo di dieci”~~ **“non superiore ai diciassette anni,”** sono inserite le seguenti: “di norma,”.

Art. 10

Comunità alloggio per anziani. Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5:

1) le parole: “non deve essere superiore a sedici persone accolte” sono sostituite dalle seguenti: “di norma, non può essere superiore a sedici persone accolte”;

2) le parole: “per un periodo non superiore ai trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni”;

3) dopo le parole: “per un numero massimo di due ospiti” sono aggiunte le seguenti: “se autorizzati”;



b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Al fine di favorire la permanenza nella stessa struttura di anziani ai quali è sopraggiunta, successivamente all'inserimento, una condizione di non autosufficienza, le comunità alloggio possono prevedere uno specifico nucleo per massimo un terzo degli ospiti accolti, rispettando i requisiti organizzativi e strutturali previsti per le comunità integrate di cui all'articolo 13. Per le finalità previste dal primo periodo, può essere predisposta una zona separata ma collegata funzionalmente al resto della struttura. In assenza di tali nuclei non è consentita la permanenza in comunità alloggio di anziani in condizioni di non autosufficienza.”.

Art. 11

Senior cohousing e cohousing intergenerazionale. Inserimento dell'articolo 12-bis del decreto del
Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. Dopo l'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, è inserito il seguente:

“Art. 12-bis

Senior cohousing e cohousing intergenerazionale

1. Il senior cohousing e il cohousing intergenerazionale costituiscono forme di abitare collaborativo e solidale finalizzate a promuovere l'autonomia personale, la permanenza nel contesto di vita, il sostegno reciproco, la prevenzione dell'isolamento sociale e il benessere relazionale delle persone accolte.
2. Il senior cohousing è rivolto, in via prevalente, a persone anziane autosufficienti o parzialmente autosufficienti, nonché a persone con bisogni di lieve intensità assistenziale, che scelgono di condividere spazi abitativi, servizi e attività comuni, mantenendo la titolarità di spazi individuali e la propria autonomia personale.
3. Il cohousing intergenerazionale è rivolto a persone appartenenti a diverse fasce di età, organizzate in un contesto abitativo improntato alla solidarietà, alla reciprocità, alla mutualità e allo scambio intergenerazionale, anche al fine di favorire l'inclusione sociale, il supporto relazionale e la costruzione di reti di comunità.
4. Le strutture di cui al presente articolo sono realizzate in unità abitative o complessi residenziali costituiti da spazi privati e spazi comuni destinati alla vita di relazione, nel rispetto della dignità, della riservatezza, della libertà di scelta e dei bisogni delle persone accolte.
5. L'accoglienza nelle soluzioni di cui al presente articolo è subordinata alla verifica di compatibilità tra le caratteristiche delle persone inserite, i livelli di autonomia richiesti, le finalità del progetto abitativo e la sostenibilità organizzativa della convivenza.
6. Le forme di senior cohousing e di cohousing intergenerazionale possono prevedere, in relazione ai bisogni delle persone accolte, servizi di supporto sociale, socioassistenziale, educativo o di



accompagnamento, secondo modalità flessibili e graduate, senza snaturare il carattere abitativo e comunitario dell'intervento.

7. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, previo parere della Commissione consiliare competente da esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali se ne prescinde, sono definiti i requisiti strutturali, organizzativi e gestionali, la capacità ricettiva, i criteri di accesso, le modalità di valutazione dei bisogni, nonché gli standard di qualità e i profili di compartecipazione eventualmente applicabili alle tipologie di utenza.”.

Art. 12

Comunità integrate per anziani. Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: “e prestazioni programmate mediche e infermieristiche” sono sostituite dalle seguenti: “e di carattere sanitario”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. L'inserimento è disposto a seguito di valutazione multidimensionale da parte della unità di valutazione territoriale (UVT) distrettuale competente, integrata dall'operatore del servizio sociale comunale di residenza del destinatario finale dell'intervento, dal medico di medicina generale ~~e/o~~ e del servizio sanitario territoriale che ha in carico la persona. Per ciascun utente è elaborato il piano assistenziale individuale (PAI), nel quale sono indicate le prestazioni sociali e sanitarie necessarie, individuate in relazione al quadro clinico e ai bisogni socio assistenziali a questo correlati. Ai pazienti delle comunità del presente articolo sono attribuite, sulla base della vigente normativa in materia, porzioni di costi sanitari in relazione ai bisogni assistenziali, a carico dell'azienda sociosanitaria locale competente.”.

Art. 13

Comunità integrate per persone con disabilità e per il "dopo di noi". Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La struttura è finalizzata a garantire un adeguato livello di qualità e benessere a persone maggiorenni in situazione di compromissione funzionale, con limitata o assenza di autonomia, assicurando le prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze degli ospiti.”;



b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. L'inserimento è disposto a seguito di valutazione multidimensionale da parte della unità di valutazione territoriale (UVT) distrettuale competente, integrata dall'operatore del servizio sociale comunale di residenza del destinatario finale dell'intervento, dal medico di medicina generale e del servizio sanitario territoriale che ha in carico la persona. Per ciascun utente è elaborato il piano assistenziale individuale (PAI), nel quale sono indicate le prestazioni sociali e sanitarie necessarie, individuate in relazione al quadro clinico ed ai bisogni socio assistenziali a questo correlati. Ai pazienti delle comunità del presente articolo sono attribuite, sulla base della vigente normativa in materia, porzioni di costi sanitari in relazione ai bisogni assistenziali, a carico dell'azienda sociosanitaria locale competente.”.

Art. 14

Comunità socio-educative integrate per minori. Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. Al comma 2, dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, dopo le parole: “La comunità accoglie” sono aggiunte le seguenti: “di norma”.

Art. 15

Centri di aggregazione sociale. Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, dopo le parole: “difficoltà relazionali” sono aggiunte le seguenti: “, a rischio di emarginazione ed esclusione sociale”;
- b) al comma 6, dopo le parole: “di lavanderia e stireria” sono aggiunte le seguenti: “, anche tramite servizi integrativi, a domanda individuale, resi dai comuni in favore dei cittadini che non possono provvedervi in autonomia”.

Art. 16

Centri socio-educativi diurni. Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:



“1. I centri socio-educativi diurni sono strutture, o moduli strutturali, con funzioni di accoglienza, sostegno alla domiciliarità, promozione della vita di relazione, sviluppo di competenze personali e sociali, destinati a specifici gruppi di persone:

- a) minori;
- b) anziani;
- c) persone con disabilità (fisiche, intellettive, sensoriali);
- d) persone con disturbo mentale ben compensate, o affette da altre patologie con esiti stabilizzati.”;
- b) al comma 2, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: “Devono essere comunque sempre garantite le disposizioni in merito alla privacy degli utenti.”;
- c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. I centri diurni per persone con disturbo mentale quali strutture semiresidenziali con funzioni socioriabilitative di carattere prevalentemente sociale possono essere gestiti previo accordo con le aziende del servizio sanitario regionale sulla base dei bisogni sanitari espressi nei piani terapeutici individuali dei pazienti.”;

d) al comma 5, le parole: “nel lavoro scolastico” sono sostituite dalle seguenti: “nell’ambito delle attività scolastiche”.

Art. 17

Centri per la famiglia. Sostituzione dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. L’articolo 19 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 19

Centri per la famiglia

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, sono definiti, coerentemente con la normativa nazionale e regionale in materia, i compiti e i requisiti dei centri per la famiglia.”.

Art. 18

Requisiti minimi generali per le strutture sociali. Modifiche all’articolo 27 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. All’articolo 27 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera f), del comma 1, è sostituita dalla seguente:



“f) garantire l'assenza di barriere architettoniche, salvo nei casi in cui è espressamente consentita un'accessibilità limitata ad una parte più o meno estesa della struttura, nonché l'osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza e antincendio;”;

b) la lettera c), del comma 2, è sostituita dalla seguente:

“c) predisporre per le persone ospitate un piano assistenziale individuale e, per i minori, un piano educativo individuale;”;

c) alla lettera h), del comma 2, le parole: “regolamento interno di funzionamento” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento interno”;

d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Le eventuali sperimentazioni di nuovi servizi o nuove modalità di gestione dei medesimi sono sottoposte dal comune interessato alla direzione generale competente per materia che valuta la congruità, l'adeguatezza e la coerenza rispetto agli standard minimi espressi sulla base dei bisogni dei destinatari degli interventi. La Giunta regionale definisce i requisiti e gli standard minimi delle sperimentazioni.”.

Art. 19

Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture. Modifiche all'articolo 28 del decreto del
Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali sono definiti, nel rispetto dei criteri generali contenuti nel presente regolamento, dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia politiche sociali, sentita la Consulta regionale per i servizi sociali, sociosanitari e sanitari.”;

b) al comma 2, dopo le parole: “possono condividere i servizi generali” sono aggiunte le seguenti: “ed eventuali ulteriori spazi per attività comuni meglio descritti e disciplinati dalla Giunta regionale”.

Art. 20

Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione. Modifiche all'articolo 29 del
decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. All'articolo 29 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:



“1. La realizzazione e il funzionamento delle strutture sociali, pubbliche e private sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione da parte dello sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) territorialmente competente.”;

b) al comma 5, le parole: “sono soggetti all'autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “sono oggetto di autorizzazione” e dopo le parole: “trasformazione di strutture destinate ad attività sociali e socio-sanitarie” sono aggiunte le seguenti: “, compresi gli adeguamenti alla normativa vigente”.

Art. 21

Accertamento dei requisiti e rilascio dell'autorizzazione. Sostituzione del comma 3, dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. Il comma 3, dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, è sostituito dal seguente:

“3. L'atto autorizzativo è emanato dall'ufficio SUAPE competente per territorio, nel rispetto delle indicazioni introdotte dalla normativa regionale vigente. Se, nel corso dell'esame della documentazione, si rileva la necessità di provvedere alla sua integrazione, i termini del procedimento sono prorogati sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, trascorsi inutilmente i quali l'autorizzazione si intende concessa.”.

Art. 22

Elementi dell'autorizzazione. Sostituzione del comma 2, dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. Il comma 2, dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, è sostituito dal seguente:

“2. Il comune è tenuto a comunicare alla direzione generale competente per materia, in raccordo con l'ente gestore della struttura, i dati di cui al comma 1 attraverso la loro convalida nella banca dati nell'ambito del sistema informativo integrato del welfare (SIWE) di cui all'articolo 37.”.

Art. 23

Vigilanza e verifica periodica dei requisiti. Modifiche all'articolo 32 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: “applicazione dei contratti di lavoro” sono aggiunte le seguenti: “e la verifica rispetto alla conformità dell'autorizzazione alla normativa vigente”;

b) al comma 3, dopo le parole: “fascicolo relativo all'autorizzazione al funzionamento della struttura” sono aggiunte le seguenti: “e allegato nell'apposita sezione nella banca dati SIWE”.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 24

Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Sostituzione del comma 3 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. Il comma 3, dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, è sostituito dal seguente:

“3. L'autorizzazione al funzionamento si intende revocata ove il legale rappresentante del soggetto gestore non richieda al comune, entro un anno dalla data del provvedimento di sospensione, la verifica circa il superamento delle carenze riscontrate.”.

Art. 25

Autorizzazione di nuove strutture. Modifiche all'articolo 34 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale definisce l'assetto delle strutture residenziali a carattere comunitario sulla base degli indicatori di fabbisogno determinati con atti deliberativi. Su tali presupposti il SUAPE territorialmente competente rilascia l'autorizzazione, previa verifica della compatibilità con gli indirizzi programmatori. L'autorizzazione alla realizzazione delle strutture residenziali a carattere comunitario è subordinata al loro inserimento nel Piano locale unitario dei servizi (PLUS).”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è presentata dal soggetto titolare della struttura al SUAPE competente, in conformità alla disciplina di cui alla legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni, e ai relativi provvedimenti attuativi.”;

c) al comma 4, le parole: “all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa destinazione” sono sostituite dalle seguenti: “alla diversa destinazione di strutture già esistenti” e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Tutte le variazioni devono essere registrate nella banca dati SIWE.”.

Art. 26

Banca dati delle strutture. Sostituzione dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. L'articolo 37 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 37



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Banca dati delle strutture

1. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di politiche sociali è istituita la banca dati delle strutture, nell'ambito del sistema informativo integrato del welfare (SIWE) con finalità di monitoraggio e programmazione in materia di strutture sociali e sociosanitarie della Regione.
2. I comuni curano la raccolta e l'aggiornamento dei dati sul SIWE di tutte le autorizzazioni e relative variazioni.
3. Con successivo provvedimento sono definite le modalità con cui la Regione renderà pubblico il registro aggiornato delle strutture sociali.”.

Art. 27

Azioni di tutela dei cittadini. Modifiche all'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. Al comma 1, dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, le parole: “; la Regione disciplina inoltre i tempi entro i quali deve essere attivata la procedura di verifica ed assicurata una adeguata risposta” sono sostituite dalle seguenti: “nonché i tempi entro i quali deve essere attivata la procedura di verifica ed assicurata una adeguata risposta”.

Art. 28

Attribuzione delle funzioni in materia di accreditamento. Modifiche all'articolo 39 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. All'articolo 39 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, le parole: “ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 41 della legge regionale n. 23 del 2005” sono soppresse;
 - b) al comma 3, le parole: “Ai sensi degli articoli 8 e 41 della legge regionale n. 23 del 2005, le” sono sostituite dalla seguente: “Le”;
 - c) al comma 4, le parole: “delle strutture regionali” sono sostituite dalle seguenti: “della struttura regionale”;
 - d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. Le spese per il funzionamento del nucleo tecnico, compresa la formazione e la definizione dei gettoni di presenza da riconoscere ai relativi componenti, gravano sullo stanziamento di cui al comma 7, dell'articolo 3, della legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 (Legge di stabilità 2021) e successive modificazioni. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti la composizione del nucleo e l'ammontare dei gettoni. Con successiva determinazione del direttore del servizio competente si provvede alla nomina dei componenti.”;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la definizione delle tariffe da corrispondere ai soggetti accreditati.”.

Art. 29

Requisiti ulteriori per l'accreditamento. Modifiche all'articolo 40 del decreto del Presidente della
Regione n. 4 del 2008

1. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, previo parere della Commissione consiliare competente da esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali se ne prescinde, possono essere previsti eventuali requisiti ulteriori oltre a quelli previsti al comma 1.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L'accreditamento dei centri socio-educativi diurni è rilasciato dalla Regione subordinatamente alla sussistenza dei seguenti requisiti ulteriori:

a) possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;

b) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione sociale e sociosanitaria regionale e locale;

c) accettazione di sistemi di controlli esterni sulla appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni erogate;

d) impegno a chiedere preventivo assenso al comune in caso di aumento della retta a carico degli ospiti;

e) realizzazione di programmi di formazione e di aggiornamento del personale.”.

Art. 30

Procedura di accreditamento. Modifiche all'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione n. 4
del 2008

1. All'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: “del servizio competente dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale” sono sostituite dalle seguenti: “del servizio competente per materia”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La Regione, a seguito di verifica positiva del possesso dei requisiti ulteriori e autocertificati, adotta il provvedimento espresso. I termini per il rilascio dell'accreditamento sono definiti con deliberazione della



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali.”.

Art. 31

Sospensione e revoca dell'accreditamento. Modifiche all'articolo 42 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: “le necessarie verifiche ispettive” sono aggiunte le seguenti: “che, se necessario, può demandare al comune territorialmente competente”;

b) al comma 3, dopo le parole: “la sospensione con prescrizioni,” è aggiunta la seguente: “e”;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. L'attività di vigilanza e controllo sul rispetto dei requisiti di accreditamento è svolta dalla Regione che può delegarla ai comuni territorialmente competenti o ad altri enti deputati ad attività di controllo dalla normativa vigente.”.

Art. 32

Albo regionale dei soggetti accreditati. Sostituzione del comma 3, dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. Il comma 3, dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, è sostituito dal seguente:

“3. I soggetti accreditati sono, inoltre, inseriti nella banca dati dedicata nell'ambito del portale sistema informativo integrato del welfare (SIWE).”.

Art. 33

Principi e criteri generali. Modifiche all'articolo 45 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. Al comma 1, dell'articolo 45, del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

“b-bis) priorità di accesso dei servizi e delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS);”;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) priorità di accesso ai servizi per le persone in situazioni di difficoltà di inserimento attivo, in condizioni di disabilità o non autosufficienza, per problemi derivanti da violenza intra ed extra familiare.”.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 34

Determinazione della compartecipazione ai costi. Modifiche all'articolo 46 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. **All'alinea del** comma 2, dell'articolo 46, del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, le parole: “la Giunta regionale individua annualmente” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale individua e aggiorna, con deliberazione da adottare su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali”.

Art. 35

Principi generali. Modifiche all'articolo 47 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. Al comma 1, dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, le parole: “delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, della cooperazione sociale, favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati” sono sostituite dalle seguenti: “degli enti del Terzo settore (ETS), di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche e integrazioni”.

Art. 36

Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria. Sostituzione dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. L'articolo 48 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 48

Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria

1. La Conferenza territoriale sanitaria e socio-sanitaria svolge le funzioni di cui all'articolo 35 della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore).”.

Art. 37

Consulta regionale per i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari. Modifiche all'articolo 49 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:



“1. La Consulta regionale per i servizi sociali, sociosanitari e sanitari, di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 23 del 2005:

- a) ha funzioni di consulenza generale in materia sociale e di integrazione socio-sanitaria;
 - b) concorre a formulare le linee generali di indirizzo e la definizione delle priorità in materia sociale in relazione al fabbisogno rilevato dal territorio ~~e/e~~ e dal Piano locale unitario dei servizi (PLUS);
 - c) formula proposte e suggerimenti al fine di assicurare una maggiore efficacia ed economicità dei servizi sociali;
 - d) esprime parere, in particolare, sulla proposta di piano regionale dei servizi alla persona e sugli aggiornamenti annuali.”;
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La Consulta può essere convocata quando lo richiede il suo presidente ed è convocata entro dieci giorni quando ne faccia formale richiesta, indicando gli argomenti da trattare, un terzo dei suoi componenti.”;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Le attività della Consulta sono disciplinate nel regolamento di funzionamento da approvarsi nella prima seduta utile successiva all'insediamento.”;

d) la lettera f), del comma 7, è sostituita dalla seguente:

“f) da sei rappresentanti degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 e successive modifiche e integrazioni.”;

e) dopo la lettera g), del comma 7, è aggiunto il seguente periodo: “La Giunta regionale può integrare la composizione con ulteriori componenti la cui presenza risulti essenziale rispetto alle esigenze di particolari settori di intervento.”.

Art. 38

Osservatorio regionale sulle povertà. Composizione. Modifiche all'articolo 50 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Osservatorio regionale sulle povertà. Composizione”;
- b) la lettera d), del comma 3, è sostituita dalla seguente:

“d) da un rappresentante degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 e successive modifiche e integrazioni.”;

c) dopo la lettera g), del comma 3, è aggiunto il seguente periodo: “La Giunta regionale può integrare la composizione con ulteriori componenti la cui presenza risulti essenziale rispetto a esigenze contingenti di particolare rilevanza.”.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 39

Disposizioni generali, transitorie e finali. Modifica della rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. La rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, è sostituita dalla seguente: "Disposizioni generali, transitorie e finali".

Art. 40

Disposizioni generali. Inserimento dell'articolo 51-bis del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. Dopo l'articolo 51 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, è inserito il seguente:

"Art. 51-bis

Disposizioni generali

1. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, previo parere della Commissione consiliare competente da esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali se ne prescinde, possono essere definiti, per specifiche esigenze, requisiti strutturali e organizzativi differenti rispetto a quelli indicati nel presente regolamento."

Art. 41

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento le strutture in possesso di autorizzazione all'esercizio sono accreditate automaticamente in via provvisoria per il termine massimo di dodici mesi.

2. Le disposizioni relative alla composizione della Consulta di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008 sono applicate a partire dal termine della prima ricostituzione normativamente prevista.

3. La disciplina relativa alle strutture di cui alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 3, e alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 4, del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, è da considerarsi transitoria sino all'entrata in vigore di una successiva regolamentazione.

Art. 42

Abrogazioni

1. Nel decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, sono abrogati:

- a) la lettera f), del comma 1, dell'articolo 2;
- b) la lettera e), del comma 1, e il comma 6, dell'articolo 3;
- c) la lettera e), del comma 1, dell'articolo 4;



- d) gli articoli 12 e 15;
- e) il capo V del titolo II e gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26;
- f) i commi 2, 3 e 4, dell'articolo 29;
- g) il comma 3, dell'articolo 34;
- h) la lettera d), del comma 7, dell'articolo 49;
- i) i commi 1 e 2, la lettera e), del comma 3, i commi 4 e 6 dell'articolo 50;
- j) l'articolo 51.

2. Nel decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2018, n. 1 (Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione). Revisione e integrazioni delle norme sulle strutture per l'infanzia e istituzione della struttura sociale "gruppo appartamento". Modifica degli articoli 3, 4, 5, 15, 21, 22, 23, 24, 28 e introduzione degli articoli 24 bis e 24 ter), sono abrogati gli articoli 3, 4 e 5.

Art. 43

Disposizioni finanziarie

- 1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.**
- 2. All'attuazione delle disposizioni del presente regolamento si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Art. 44

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).